

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 24 GIUGNO 1970

(23^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Adeguatezza delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commerciali, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense » (760) (D'iniziativa dei senatori Mannironi ed altri) (1):

PRESIDENTE	Pag. 272, 273, 275, 276, 277, 278, 279 280, 281, 282, 286
BERMANI	272
BRAMBILLA	273, 279, 280
PALAZZESCHI	276
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	280
ROBBA	273
TORELLI, relatore	272, 275, 279, 280, 282
VALSECCHI	280
VIGNOLO	272, 275, 277, 278, 279, 281, 286

(1) Nel corso della discussione il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Adeguatezza della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commerciali, dei ragionieri e periti commerciali ».

Discussione e approvazione:

« Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 » (1085) (D'iniziativa dei senatori Varaldo e Ricci):

PRESIDENTE	Pag. 286, 288, 289
BERMANI, relatore	287, 288
BRAMBILLA	288, 289
PALAZZESCHI	287, 288, 289
RAMPA, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale	288, 289
VARALDO	287, 288

La seduta ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco, Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bermani, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Di Prisco, Fermariello, Magno, Palazzeschi, Pozzar, Ricci, Robba, Segreto, Torelli, Valsecchi Pasquale, Varaldo e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Rampa.

R I C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni del disegno di legge di iniziativa dei senatori Mannironi ed altri: «Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sull'assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense» (760)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Mannironi, Spataro e Togni: «Adeguamento delle legislazioni sulle pensioni e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali. Modifiche a norme della previdenza forense».

Comunico che il relatore, senatore Torelli, ha predisposto un nuovo testo del disegno di legge in base alle conclusioni cui è giunta la Sottocommissione nominata per l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 760, 171, 736 e 136.

T O R E L L I , relatore. In primo luogo devo informare gli onorevoli colleghi che la Sottocommissione, al termine dei lavori dei giorni scorsi, è giunta ad un punto d'incontro su tutti gli emendamenti presentati. Inoltre, nella mattinata di ieri, vi è stato un incontro informale con i rappresentanti del Ministero del lavoro con i quali è stato raggiunto un completo accordo. Ieri pomeriggio, nel corso di una breve riunione, la Sottocommissione stessa ha redatto il testo definitivo con gli emendamenti apportati.

A tal proposito devo porgere un particolare ringraziamento al segretario della nostra Commissione per l'opera indefessa da lui prestata nel corso dell'intera giornata di ieri e per lo zelo manifestato nel presentarci questa mattina il testo definitivo.

B E R M A N I . Sono dell'avviso che i quattro disegni di legge sottoposti all'esame

della Sottocommissione avrebbero dovuto marciare parallelamente in quanto il 18 giugno la Sottocommissione stessa aveva approvato il nuovo testo, da me presentato, del disegno di legge riguardante gli agenti di assicurazione.

Questa mattina, quindi, a mio avviso sarebbe stato opportuno esaminarli congiuntamente.

P R E S I D E N T E . Ricordo che fu stabilito non di unificare i quattro disegni di legge, bensì di nominare una Sottocommissione per unificarne i criteri ispiratori. Questo è stato fatto e ne è scaturito un testo con proposte concrete per quanto attiene il disegno di legge n. 760, oltre ad un testo proposto dal senatore Bermani a modifica del disegno di legge per gli agenti di assicurazione.

Abbiamo già chiesto l'assegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 763; per quello concernente gli ingegneri l'abbiamo già ottenuta.

Circa il provvedimento per gli agenti di assicurazione, appena arriveremo al suo esame, approveremo il nuovo testo dal quale sono state eliminate le deleghe al Governo e solo allora potremo richiedere la assegnazione in sede deliberante, come, del resto, è già stato fatto per la legge che riguardava gli avvocati.

V I G N O L O . Prima di passare all'esame degli articoli, vorrei elencare schematicamente agli onorevoli colleghi i criteri di uniformità dei quattro disegni di legge fissati dalla Sottocommissione. Essi sono: 1) per la composizione dei collegi di amministrazione, va preso a base quanto previsto dal disegno di legge per i commercialisti; 2) i consigli di amministrazione devono avere una durata di quattro anni e vi si può essere rieletti soltanto una volta; 3) nessuna precedenza deve essere data ai funzionari dei Ministeri, nei collegi dei sindaci deve essere presente un rappresentante del Ministero del lavoro nel rapporto di uno ogni tre membri; 4) i termini per la presentazione dei due bilanci vengono fissati a fine autunno e a fine anno; 5) fondo

comune (articoli 18 e 29) e non posizione individuale sui versamenti; 6) per la questione dei superstiti stesso orientamento adottato per l'INPS; 7) circa la liquidazione questa va uniformata a quanto previsto attualmente per i lavoratori autonomi; 8) il servizio di assistenza sanitaria deve essere affidato agli enti pubblici o privati già esistenti, attraverso apposite convenzioni; 9) la marca viene corrisposta dal consulente, salvo il diritto di rivalsa; 10) il fine dell'ente non deve essere quello della capitalizzazione, bensì dell'assistenza alla categoria.

Il nuovo testo del disegno di legge presentato dal relatore non corrisponde del tutto a tali criteri, soprattutto per il fatto che viene seguito nella gestione della Cassa un sistema a capitalizzazione.

Tra le lacune del nuovo testo è da rilevare quella costituita dalla adozione dello stesso meccanismo di scala mobile che ci ha trovato dissenzienti in sede di approvazione del disegno di legge sulle pensioni dell'INPS; e l'altra rappresentata dal congegno con cui si viene a far fronte ad eventuali passività nella gestione pensionistica.

Per tali motivi il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione di alcuni articoli e da quella del disegno di legge nel suo complesso.

R O B B A . Alla precedente seduta della Commissione ero presente anch'io, e posso confermare che rimanemmo d'accordo che i quattro disegni di legge attualmente in discussione dovessero rispondere a determinati concetti fondamentali per la parte normativa, mentre per ciascuno di essi dovesse essere lasciata completamente autonoma la parte finanziaria, ovvero la disciplina delle entrate e delle spese. Questo è stato il principio generale al quale ci siamo attenuti.

Per quanto concerne il disegno di legge n. 136, al quale si è richiamato il collega Bermiani, devo rilevare che nella stessa riunione della Sottocommissione furono stabilite anche le modifiche da apportarvi per ottenerne l'assegnazione in sede deliberante.

B R A M B I L L A . Due questioni destano in me particolari perplessità. La prima si riferisce alle misure con le quali far fronte ad una eventuale passività del fondo pensioni, in parte alimentato con le marche, le quali di fatto rappresentano una tassa a carico dei clienti. È chiaro che un eventuale aumento di questa tassa dovrebbe essere attentamente valutato nei suoi effetti.

La seconda questione riguarda il meccanismo della scala mobile adottato nel disegno di legge. Nei confronti di questo meccanismo il nostro Gruppo già espresse il suo dissenso in sede di discussione del disegno di legge sulle pensioni INPS e, pertanto, oggi non può non ribadire le sue perplessità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge nel testo predisposto dal relatore, di cui do lettura:

CAPO I

AUMENTO DELLE PENSIONI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 1.

Le prestazioni previdenziali delle Casse nazionali di previdenza e di assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali consistono nella liquidazione di pensioni dirette di vecchiaia e di invalidità, di pensioni ai superstiti e di indennità *una tantum*, nella misura e con le norme stabilite negli articoli successivi.

Per provvedere alla determinazione dell'importo delle prestazioni di cui al precedente comma è istituito per ciascun iscritto un conto individuale alimentato dai contributi fissi personali, dai versamenti volontari e dalle quote di riparto delle entrate di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'articolo 17 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, ed agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, nu-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (24 giugno 1970)

mero 410, per le parti spettanti alle anzidette due Casse.

Le pensioni annuali sono corrisposte in tredici ratei mensili posticipati di uguale misura.

(È approvato).

Art. 2.

Il contributo fisso personale obbligatorio annuo a carico degli iscritti alle Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali è elevato, a partire dal 1969, a lire 81.500, senza distinzione di età dell'iscritto.

L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio o interamente le quote di riscatto, entro l'anno cui si riferiscono, perde il diritto alla quota annua di riparto.

In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 40 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, vale, per le riscossioni mediante ruoli esattoriali delle contribuzioni e percentuali dovute alle Casse anzidette, l'obbligo del « non riscosso come riscosso ».

(È approvato).

Art. 3.

La percentuale prevista dagli articoli 20 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, relativa all'incarico di sindaco in enti o società, escluse comunque quelle a forma cooperativa, è trattenuta dalle società stesse e versata entro trenta giorni alle rispettive Casse nazionali di previdenza ed assistenza, a seconda che il sindaco appartenga all'Albo dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali.

(È approvato).

Art. 4.

Alla lettera a) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte in fine

le seguenti parole: « detto contributo va applicato sia sul bilancio che si deposita, sia sul verbale dell'assemblea che lo accompagna ».

Alla lettera b) dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte, dopo le parole « su ogni delega di rappresentanza », le altre « relativa a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta » e, dopo le parole « su ogni delega o mandato di rappresentanza », le altre « relativi a ciascuna imposta e per ciascun periodo di imposta ».

All'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono aggiunte le seguenti parole: « o dei funzionari che lo ricevono o ai quali è esibito o delle altre parti interessate ».

Al primo comma dell'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 410, le parole « nonchè al prelievo stabilito nel primo comma » sono sostituite con le seguenti « nonchè al prelievo ed alla ripartizione stabilita al primo ed al secondo comma ».

(È approvato).

Art. 5.

La pensione diretta di vecchiaia è corrisposta ai dottori commercialisti ed ai ragionieri e periti commerciali:

a) al compimento del 65° anno di età e dopo almeno 25 anni di contribuzione alle rispettive Casse;

b) al compimento del 70° anno di età purchè abbiano maturato almeno venti anni di contribuzione.

(È approvato).

Art. 6.

L'ammontare della pensione di vecchiaia si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti di cui alla allegata tabella 1, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (24 giugno 1970)

integrato, dalle rispettive Casse, sino a tale importo.

V I G N O L O . Questo articolo è in contrasto con i criteri uniformatori fissati dalla Sottocommissione, in quanto per l'ammontare della pensione di vecchiaia si fa riferimento alle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto. Dovremmo quindi modificare l'articolo nel senso stabilito in sede di Sottocommissione.

T O R E L L I , *relatore*. Il meccanismo adottato si basa su leggi già esistenti. Io potrei quindi anche essere favorevole ad una modifica da adottare in futuro, ma in questo momento, per apportare delle modificazioni al disegno di legge, dovremmo prima modificare le leggi esistenti.

P R E S I D E N T E . D'altra parte qualsiasi eventuale emendamento nel senso auspicato dal senatore Vignolo sarebbe precluso dalla avvenuta approvazione del secondo comma dell'articolo 1.

V I G N O L O . Dichiaro comunque che il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione dell'articolo 6.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

La pensione di invalidità spetta, previa cancellazione dall'Albo, all'iscritto che per sopravvenuta malattia o infortunio abbia perduto in modo permanente, ed in misura non inferiore al 50 per cento, la capacità all'esercizio della sua professione.

Il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alle condizioni che il dottore commercialista o il ragioniere e perito commerciale sia stato iscritto ed abbia contribuito alla Cassa da almeno cinque anni all'atto della sopravvenuta invalidità.

L'ammontare della pensione di invalidità

si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 2, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

L'ammontare della pensione, qualora risulti inferiore a lire 1.300.000 annue, è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

V I G N O L O . Poichè anche questo articolo fa riferimento al conto individuale dell'iscritto, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 7.

(È approvato).

Art. 8.

La pensione ai superstiti del pensionato è corrisposta al coniuge ed ai figli nei casi, con le condizioni e nelle misure stabilite per gli impiegati dello Stato.

La pensione ai superstiti dell'iscritto deceduto prima del pensionamento è corrisposta ai familiari di cui al comma precedente quando possono essere fatti valere almeno cinque anni effettivi di iscrizione e di contribuzione.

L'ammontare della pensione di cui al comma precedente si determina trasformando in rendita, mediante i coefficienti della allegata tabella 3, il montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto.

Qualora l'ammontare della pensione ai superstiti risulti inferiore a lire 650.000 annue, esso è integrato sino a tale importo dalle rispettive Casse.

(È approvato).

Art. 9.

La misura delle pensioni già corrisposte dalle due Casse di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti com-

merciali, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è elevata a lire 1 milione e 300 mila annue per le pensioni dirette ed a lire 650.000 annue per le pensioni ai superstiti; per quelle corrisposte ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410, la misura è elevata a lire 520 mila annue.

(È approvato).

Art. 10.

Gli importi delle pensioni di cui ai precedenti articoli, ivi compresi i trattamenti minimi, con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.

Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1968 al giugno 1969.

L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al due per cento.

Le misure dei trattamenti minimi, raggiunte al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme contenute nei precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data nonchè a quelle aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.

La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

P A L A Z Z E S C H I . A nome del mio Gruppo dichiaro di non approvare il presente articolo per gli stessi motivi per cui non approvammo l'ultima legge sulle pensioni INPS, in quanto il meccanismo in esso previsto, oltre a non tener conto delle retribuzioni, non segue di pari passo la lievitazione dei prezzi. Infatti, se entro il periodo determinato l'aumento dell'indice di cui al primo comma non risulta superiore al 2 per cento, la scala mobile non scatta e di conseguenza all'aumento dei prezzi non corrisponde un adeguamento economico per i pensionati.

D'altra parte faccio rilevare che sono in corso iniziative per modificare lo stesso articolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 10.

(È approvato).

Art. 11.

L'indennità *una tantum* costituita dal montante finanziario al 4,25 per cento delle somme accreditate sul conto individuale dell'iscritto è corrisposta:

a) all'iscritto colpito da invalidità permanente, nella misura indicata al precedente articolo 7, prima che abbia conseguito il diritto alla pensione di cui allo stesso articolo 7;

b) al coniuge ed ai figli minori o invalidi, in caso di morte dell'iscritto prima del raggiungimento del diritto a pensione da parte dei superstiti. In mancanza dei suddetti familiari la liquidazione del conto è devoluta alla Cassa, eccezione fatta di quanto accumulatosi con contributi volontari che spetta agli eredi;

c) all'iscritto che abbia raggiunto il 70° anno di età senza aver maturato il diritto

alla pensione diretta di vecchiaia e che non intenda proseguire nel versamento del contributo fisso personale annuo obbligatorio e delle quote di riscatto.

Ove, nelle ipotesi previste dai punti *a*) e *b*), l'indennità liquidabile risulti inferiore ad un milione di lire, essa è integrata dalle rispettive Casse sino a tale importo.

VIGNOLO. Dato che anche in questo articolo si fa riferimento al conto individuale dell'iscritto, ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11.

(È approvato).

Art. 12.

I dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali che all'entrata in vigore delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, avevano compiuto il 40° anno di età e risultavano iscritti ai rispettivi albi, sono ammessi (e gli ultracinquantenni alla stessa data riammessi) nei termini di iscrizione e di riscatto per conseguire il diritto alla pensione diretta di vecchiaia ai sensi dei precedenti articoli 5 e 6 purchè presentino le relative domande alle rispettive Casse di previdenza nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e paghino, entro lo stesso termine ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui a partire dal 1963, nonchè le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in corrispondenza alla età compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge.

Coloro che, già iscritti alla Cassa, hanno esercitato il diritto di riscatto, possono versare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il conguaglio del riscatto medesimo per conseguire il diritto alla pensione di cui ai precedenti articoli 5 e 6 dopo il compimento del 65° anno di età.

Le giunte esecutive rispettivamente della Cassa di previdenza a favore dei dottori

commercialisti e della Cassa di previdenza a favore dei ragionieri e periti commerciali hanno facoltà di consentire, su domanda, la rateazione del dovuto, entro un periodo massimo di tre anni. Gli interessati sono tenuti a pagare gli interessi in ragione del 4,25 per cento annuo, a scalare.

In tali casi la pensione non ha decorrenza anteriore alla data in cui il pagamento del dovuto sia stato completato, salvo che gli interessati non chiedano di fruire della pensione temporaneamente ridotta di cui all'ultimo comma del presente articolo.

Gli iscritti ai rispettivi Albi, che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto il 65° anno di età senza aver esercitato il diritto di riscatto, possono, con domanda di riammissione nei termini, fruire immediatamente della pensione di lire 1 milione e 300 mila annue, pagando, entro i sei mesi ed in unica soluzione, i contributi personali obbligatori annui e le quote di riscatto previste dall'annessa tabella 4 in base all'età che avevano nel 1963, oltre agli interessi scalari annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento.

Coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente comma, hanno compiuto il 76° anno di età, sono tenuti a versare il contributo personale obbligatorio per un solo anno e la quota di riscatto relativa al 69° anno di età, oltre agli interessi annui del 4,25 per cento per il periodo di ritardato pagamento. Anche a costoro le rispettive giunte delle due Casse di previdenza possono accordare, previo pagamento minimo del 20 per cento del dovuto, le facilitazioni di pagamento previste dal precedente terzo comma. In ogni caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo all'effettuato pagamento di tutto il dovuto.

In favore di coloro che esibiscono un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dal quale risultino tassati per imposta complementare, ivi compreso il reddito di R.M. C1, per un imponibile non superiore a lire 1 milione e che si trovino nell'impossibilità di pagare, anche ratealmente, il residuo dovuto, le giunte delle rispettive Casse di previdenza possono accreditare in un conto spe-

ziale intestato all'interessato la differenza, al netto del 4,25 per cento di interesse annuo scalare, tra l'ammontare della pensione immediatamente riconosciuta in lire 100 mila mensili e l'ammontare della pensione effettivamente corrisposta; questa ultima, variabile di mese in mese, è proporzionale alle 100 mila lire mensili riconosciute, nello stesso rapporto esistente tra il saldo alla fine del mese precedente del conto speciale e l'ammontare di quanto dall'interessato originariamente dovuto.

V I G N O L O . In sede di Sottocommissione già avevamo proposto la soppressione del presente articolo perchè il suo lungo e complesso meccanismo esula dai concetti stabiliti per tutte le altre categorie.

Ecco perchè esprimiamo il nostro dissenso votando contro la sua approvazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12.

(È approvato).

Art. 13.

Presso le rispettive Casse sono istituiti quattro distinti fondi:

1) un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160;

2) un fondo per le pensioni integrative alimentato dai contributi di cui alle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 rispettivamente delle precitate leggi e agli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

3) un fondo di riserva e di integrazione dei minimi di pensione e per l'adeguamento automatico delle pensioni stesse, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2);

4) un fondo per l'assistenza, alimentato dalle entrate di cui al precedente punto 2).

V I G N O L O . Anche in questo articolo viene fatto riferimento ai fondi indivi-

duali dell'iscritto. Per coerenza, quindi, ci asteniamo dal votarlo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 13.

(È approvato).

Art. 14.

Ogni anno, dall'ammontare delle entrate previste dalle lettere *b)* e *c)* dell'articolo 17 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, e dagli articoli 1 e 4 della legge 12 marzo 1968, n. 410, sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione delle Casse, ivi comprese quelle necessarie per colmare gli eventuali *deficit* tecnici che fossero rilevati dai bilanci tecnici quadriennali, nonchè le somme necessarie per l'accreditamento, nei conti individuali degli iscritti, degli interessi per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della rispettiva Cassa.

Le rimanenti somme sono così ripartite:

il 57 per cento al fondo per le pensioni integrative, da ripartire in parti uguali fra i conti individuali degli iscritti;

il 36 per cento al fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico;

il 7 per cento al fondo per l'assistenza.

Ove il fondo di riserva, di integrazione dei minimi e per l'adeguamento automatico risulti insufficiente per le occorrenze dei precedenti articoli, si provvederà al prelievo dell'eventuale differenza dal fondo per le pensioni integrative.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente ad aggiungere il seguente ultimo comma: « Qualora si verifichi nel numero degli iscritti alle Casse una diminuzione superiore al 10 per cento rispetto agli iscritti risultanti alla data del 31 dicembre 1969, le percentuali di cui al secondo comma del presente articolo possono essere modificate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro ».

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (24 giugno 1970)

V I G N O L O . Il mio Gruppo si astiene dalla votazione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 14 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 15.

I miglioramenti delle prestazioni previsti dai precedenti articoli si applicano alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dal primo mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

CAPO II

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

Art. 16.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono all'attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.

(È approvato).

Art. 17.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercia-

listi e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, oppure può essere assunto dalle Casse stesse, in collegamento con altri enti similari.

Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.

In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.

Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.

V I G N O L O . D'accordo col senatore Brambilla propongo il seguente emendamento: sopprimere, alla fine del primo comma, le parole: « oppure può essere assunto dalle Casse stesse in collegamento con altri enti similari ». Ciò per evitare che le Casse si assumano oneri troppo gravosi.

T O R E L L I , *relatore*. Con le parole di cui i colleghi propongono la soppressione si crea, praticamente, un obbligo di collegamento delle Casse con altri enti similari; collegamento senza il quale esse non possono agire e che costituisce quindi un freno alla loro autonomia d'iniziativa.

P R E S I D E N T E . Ma il collegamento può avvenire solo per legge, per cui è inutile parlarne in questa sede; come i colleghi ricorderanno, non è la prima volta che una questione del genere si presenta: ne parliamo anche in occasione della legge riguardante gli avvocati e i procuratori.

B R A M B I L L A . Penso si debba essere espliciti, senza tema di essere con-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (24 giugno 1970)

traddetti. Dal momento che si tratta di organizzare un'assistenza a queste categorie noi non possiamo prescindere dal fatto che abbiamo in corso un processo di rinnovamento dei servizi sanitari; e finchè tale processo non sarà giunto a conclusione ogni forma di assistenza sanitaria cui si vuol dare vita deve essere affidata agli enti pubblici già operanti nel settore, senza sottintesi.

Il collega Varaldo sostiene che possono essere istituite casse di assistenza malattia anche in proprio: secondo me ciò, in Italia, è impossibile.

T O R E L L I , *relatore*. Esistono le casse private.

B R A M B I L L A . Ma se si va verso forme private cade tutto. Si vuol stabilire un'assicurazione obbligatoria e poi apriamo la strada al potenziamento degli istituti privati, quali sarebbero appunto gli «enti similari» previsti dall'articolo in esame!

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare che, in occasione della discussione del disegno di legge per l'assistenza agli avvocati, il Ministro di grazia e giustizia ebbe a manifestarci la sua viva preoccupazione proprio per questo aspetto: che i fondi fossero artatamente ingigantiti e la maggior parte utilizzata per la creazione di una Cassa di assistenza autonoma.

T O R E L L I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore Vignolo. Non vedo infatti la necessità di emendare l'articolo 17, perchè, con le modificazioni da me apportate al testo originario del disegno di legge, le preoccupazioni manifestate non hanno ragione di sussistere.

V A L S E C C H I . In sede di Sottocommissione avevo concordato con la tesi del senatore Vignolo, ma in presenza del nuovo testo predisposto dal relatore («può essere assunto dalle Casse stesse il collegamento con altri enti similari») le mie perplessità sono completamente cadute.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si rimette alla Commissione. Infatti, se da un lato è evidente l'opportunità di tendere ad una unificazione, anche in vista dell'istituzione del Servizio sanitario nazionale, dall'altro non si può non tener conto del recentissimo precedente della Cassa degli avvocati, per la quale è prevista addirittura un'autogestione senza limiti. Del resto questo principio dell'autogestione è previsto anche per altre categorie di lavoratori autonomi e non è affatto in contrasto — esprimo però un'opinione strettamente personale — con il futuro assetto del Servizio sanitario nazionale, almeno in una fase iniziale, quando si darà vita al Fondo nazionale ospedaliero.

B R A M B I L L A . Se questa opinione dovesse tramutarsi in realtà, il Servizio sanitario nazionale non si farebbe più.

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quanto ho sopra detto, a me pare che l'articolo 17, nel testo predisposto dal relatore, sia in linea con i principi che saranno alla base del Servizio sanitario nazionale. Comunque, ripeto, il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti l'emendamento al primo comma dell'articolo 17, presentato dai senatori Vignolo e Brambilla, tendente a sopprimere le parole: «oppure può essere assunto dalle Casse stesse, in collegamento con altri enti similari».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 17 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 18.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da

parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonchè i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.

Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.

(È approvato).

Art. 19.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:

- 1) il coniuge;
- 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro;
- 3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.

Nel caso in cui il soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.

Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.

Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.

Il senatore Vignolo ha presentato a questo articolo un emendamento tendente ad aggiungere al punto 2) del pri-

mo comma, dopo le parole « agli anni 21 », le altre « , o 26 se studenti, ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 20.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:

a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie provinciali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;

b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.

VIGNOLO. Ci asteniamo dalla votazione per il riferimento agli articoli 13 e 14.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20.

(È approvato).

Art. 21.

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso Albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti com-

mercials per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.

(È approvato).

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22.

Ai superstiti di iscritti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge spetta egualmente la pensione indiretta, secondo le norme contenute nella presente legge, previa restituzione, da attuarsi mediante conguaglio, delle somme già liquidate dalla Cassa a titolo di indennità *una tantum* a norma dell'articolo 29 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100 e della legge 9 febbraio 1963, n. 160.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche a coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge ed ai quali non sia stato riconosciuto il diritto a pensione di invalidità per difetto dei requisiti contributivi.

(È approvato).

Art. 23.

Sono abrogati il primo comma dell'articolo 18 e gli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 38, 39, 42 e 43 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160.

Al primo comma dell'articolo 19 rispettivamente della legge 3 febbraio 1963, n. 100, e della legge 9 febbraio 1963, n. 160, è aggiunto il seguente punto: « 3) da lire 250 sugli atti relativi a procedure concorsuali ».

(È approvato).

T O R E L L I , *relatore*. Propongo il seguente articolo aggiuntivo:

Art. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

TABELLA 1

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA PER OGNI LIRA DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di vecchiaia

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minore	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minore	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
65	0,09834	0,08135	0,08094	0,08076	0,08041	0,07976	0,09683	0,09669	0,09628	0,09550
66	0,10188	0,08428	0,08385	0,08366	0,08331	0,08263	0,10032	0,10017	0,09974	0,09893
67	0,10570	0,08743	0,08699	0,08679	0,08642	0,08572	0,10407	0,10392	0,10347	0,10264
68	0,10991	0,09092	0,09046	0,09025	0,08987	0,08914	0,10822	0,10806	0,10760	0,10673
69	0,11460	0,09480	0,09432	0,09411	0,09371	0,09295	0,11284	0,11268	0,11219	0,11129
70	0,11975	0,09906	0,09855	0,09834	0,09792	0,09712	0,11791	0,11774	0,11723	0,11629
71	0,12517	0,10354	0,10301	0,10279	0,10235	0,10152	0,12325	0,12307	0,12254	0,12155
72	0,13094	0,10831	0,10776	0,10752	0,10706	0,10620	0,12893	0,12874	0,12818	0,12715
73	0,13765	0,11386	0,11328	0,11303	0,11255	0,11164	0,13553	0,13533	0,13475	0,13366
74	0,14507	0,12000	0,11939	0,11913	0,11862	0,11766	0,14284	0,14263	0,14202	0,14087
75	0,15302	0,12657	0,12593	0,12565	0,12511	0,12410	0,15066	0,15044	0,14979	0,14859
76	0,16130	0,13343	0,13274	0,13245	0,13189	0,13082	0,15882	0,15859	0,15790	0,15663
77	0,17053	0,14107	0,14035	0,14003	0,13944	0,13831	0,16791	0,16767	0,16694	0,16560
78	0,18050	0,14931	0,14855	0,14822	0,14759	0,14639	0,17773	0,17747	0,17670	0,17528
79	0,19175	0,15862	0,15781	0,15746	0,15679	0,15552	0,18880	0,18853	0,18772	0,18620
80	0,20455	0,16921	0,16834	0,16797	0,16725	0,16590	0,20141	0,20111	0,20025	0,19863

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

(È approvata).

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (24 giugno 1970)

TABELLA 2

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE DI INVALIDITA' PER OGNI LIRA
DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale (alla data del pensionamento) per determinare l'ammontare della pensione annua di invalidità

Composizione del nucleo familiare

Età di pensionamento	Iscritto senza famiglia	Iscritto con moglie	Iscritto con moglie e figlio minore	Iscritto con moglie e 2 figli minorenni	Iscritto con moglie e 3 figli minorenni	Iscritto con moglie e 4 o più figli minorenni	Iscritto con 1 figlio minore	Iscritto con 2 figli minorenni	Iscritto con 3 figli minorenni	Iscritto con 4 o più figli minorenni
30	0,07392	0,06736	0,06711	0,06704	0,06675	0,06621	0,08039	0,08027	0,07992	0,07928
31	0,07321	0,06671	0,06647	0,06640	0,06611	0,06558	0,07961	0,07950	0,07915	0,07852
32	0,07259	0,06615	0,06591	0,06584	0,06556	0,06503	0,07895	0,07883	0,07849	0,07786
33	0,07210	0,06570	0,06546	0,06539	0,06511	0,06458	0,07841	0,07829	0,07796	0,07733
34	0,07170	0,06534	0,06510	0,06503	0,06475	0,06423	0,07798	0,07786	0,07753	0,07690
35	0,07137	0,06504	0,06480	0,06473	0,06446	0,06394	0,07762	0,07751	0,07717	0,07655
36	0,07114	0,06483	0,06459	0,06452	0,06425	0,06373	0,07737	0,07725	0,07692	0,07630
37	0,07099	0,06469	0,06445	0,06439	0,06411	0,06359	0,07720	0,07709	0,07676	0,07614
38	0,07074	0,06447	0,06423	0,06416	0,06389	0,06337	0,07693	0,07682	0,07649	0,07587
39	0,07043	0,06418	0,06395	0,06388	0,06361	0,06309	0,07660	0,07648	0,07615	0,07554
40	0,07016	0,06364	0,06341	0,06334	0,06307	0,06256	0,07595	0,07584	0,07551	0,07490
41	0,06985	0,06308	0,06284	0,06278	0,06251	0,06200	0,07527	0,07516	0,07484	0,07424
42	0,06934	0,06215	0,06184	0,06175	0,06149	0,06099	0,07405	0,07394	0,07362	0,07303
43	0,06868	0,06070	0,06043	0,06032	0,06006	0,05957	0,07232	0,07222	0,07191	0,07133
44	0,06857	0,05981	0,05951	0,05937	0,05912	0,05864	0,07119	0,07109	0,07078	0,07121
45	0,06840	0,05938	0,05908	0,05895	0,05870	0,05822	0,07068	0,07058	0,07027	0,06971
46	0,07287	0,06028	0,05997	0,05984	0,05958	0,05910	0,07175	0,07165	0,07134	0,07076
47	0,07413	0,06128	0,06101	0,06084	0,06058	0,06009	0,07300	0,07284	0,07253	0,07194
48	0,07543	0,06239	0,06207	0,06194	0,06167	0,06117	0,07427	0,07416	0,07384	0,07324
49	0,07681	0,06354	0,06321	0,06307	0,06280	0,06229	0,07563	0,07552	0,07519	0,07459
50	0,07826	0,06474	0,06441	0,06427	0,06399	0,06347	0,07706	0,07695	0,07662	0,07600
51	0,07982	0,06603	0,06569	0,06555	0,06527	0,06474	0,07860	0,07848	0,07814	0,07751
52	0,08149	0,06741	0,06707	0,06692	0,06663	0,06609	0,08024	0,08012	0,07977	0,07913
53	0,08328	0,06889	0,06854	0,06839	0,06814	0,06754	0,08200	0,08188	0,08153	0,08087
54	0,08520	0,07048	0,07012	0,06996	0,06996	0,06910	0,08389	0,08377	0,08340	0,08273
55	0,08725	0,07218	0,07181	0,07165	0,07134	0,07077	0,08591	0,08579	0,08542	0,08473
56	0,08946	0,07400	0,07362	0,07346	0,07315	0,07256	0,08809	0,08796	0,08758	0,08687
57	0,09182	0,07595	0,07556	0,07540	0,07507	0,07447	0,09041	0,09027	0,08988	0,08916
58	0,09434	0,07804	0,07764	0,07747	0,07714	0,07652	0,09289	0,09276	0,09236	0,09161
59	0,09709	0,08031	0,07990	0,07972	0,07938	0,07874	0,09560	0,09546	0,09504	0,09428
60	0,09998	0,08271	0,08228	0,08210	0,08175	0,08109	0,09845	0,09830	0,09788	0,09709
61	0,10312	0,08530	0,08486	0,08467	0,08431	0,08363	0,10153	0,10138	0,10094	0,10013
62	0,10636	0,08798	0,08754	0,08734	0,08697	0,08626	0,10473	0,10458	0,10413	0,10329
63	0,11016	0,09112	0,09066	0,09046	0,09007	0,08934	0,10847	0,10831	0,10784	0,10697
64	0,11415	0,09443	0,09394	0,09373	0,09334	0,09258	0,11240	0,11223	0,11175	0,11085
65	0,11847	0,09800	0,09750	0,09729	0,09687	0,09609	0,11666	0,11648	0,11598	0,11505
66	0,12314	0,10186	0,10134	0,10111	0,10068	0,09987	0,12125	0,12107	0,12069	0,11957
67	0,12817	0,10602	0,10548	0,10525	0,10480	0,10395	0,12620	0,12602	0,12547	0,12446
68	0,13363	0,11055	0,10997	0,10973	0,10926	0,10838	0,13158	0,13138	0,13082	0,12976
69	0,13953	0,11542	0,11483	0,11458	0,11409	0,11317	0,13739	0,13719	0,13660	0,13550
70	0,14594	0,12072	0,12011	0,11984	0,11933	0,11837	0,14370	0,14349	0,14287	0,14172
71	0,15289	0,12647	0,12582	0,12554	0,12501	0,12400	0,15054	0,15032	0,14967	0,14846
72	0,16043	0,13270	0,13203	0,13173	0,13118	0,13032	0,15796	0,15773	0,15705	0,15578
73	0,16851	0,13939	0,13868	0,13837	0,13779	0,13667	0,16592	0,16568	0,16496	0,16364
74	0,17716	0,14654	0,14580	0,14547	0,14485	0,14368	0,17443	0,17418	0,17343	0,17203
75	0,18635	0,15415	0,15336	0,15302	0,15237	0,15114	0,18349	0,18321	0,18243	0,18096
76	0,19622	0,16232	0,16149	0,16113	0,16044	0,15914	0,19321	0,19293	0,19209	0,19055
77	0,20678	0,17105	0,17018	0,16980	0,16908	0,16771	0,20361	0,20331	0,20243	0,20080
78	0,21821	0,18050	0,17958	0,17918	0,17842	0,17697	0,21486	0,21454	0,21362	0,21189
79	0,23047	0,19065	0,18967	0,18925	0,18845	0,18692	0,22693	0,22660	0,22562	0,22380
80	0,24359	0,20150	0,20047	0,20003	0,19918	0,19756	0,23985	0,23950	0,23846	0,23655

N.B. — Tali valori vanno moltiplicati per 0,89286 quando uno o più figli, tra quelli considerati nel nucleo familiare, siano invalidi.

(È approvata).

TABELLA 3

IMPORTO ANNUO DELLA PENSIONE AI SUPERSTITI DI ATTIVO PER OGNI LIRA
DI CAPITALE

Coefficienti per i quali va moltiplicato il conto individuale dell'iscritto deceduto per determinare l'ammontare della pensione annua ai superstiti. (L'età indicata si riferisce all'iscritto deceduto)

Età	Coefficienti	Età	Coefficienti
25	0,0470	48	0,0568
26	0,0472	49	0,0576
27	0,0474	50	0,0584
28	0,0477	51	0,0593
29	0,0480	52	0,0602
30	0,0483	53	0,0612
31	0,0486	54	0,0622
32	0,0489	55	0,0633
33	0,0492	56	0,0645
34	0,0495	57	0,0657
35	0,0499	58	0,0670
36	0,0503	59	0,0685
37	0,0507	60	0,0701
38	0,0511	61	0,0716
39	0,0516	62	0,0734
40	0,0520	63	0,0753
41	0,0525	64	0,0772
42	0,0531	65	0,0794
43	0,0536	66	0,0818
44	0,0542	67	0,0842
45	0,0548	68	0,0869
46	0,0554	69	0,0899
47	0,0561		

(È approvata).

TABELLA 4

QUOTE SUPPLEMENTIVE DI RISCATTO ANNUO ANTICIPATE A CARICO
DELL'ISCRITTO

Età	Per conseguire la pensione all'età di anni					
	70	69	68	67	66	65
47.....	—	9.400	14.113	22.194	31.265	42.662
48.....	—	13.176	18.589	28.134	38.636	51.814
49.....	—	17.354	23.565	34.768	46.924	62.155
50.....	—	22.000	29.121	42.226	56.290	73.926
51.....	6.341	27.187	35.368	50.653	66.950	87.439
52.....	13.415	33.018	42.427	60.246	79.188	109.585
53.....	21.369	39.608	50.461	71.259	99.245	121.436
54.....	30.367	47.109	59.686	89.307	109.977	143.176
55.....	40.602	55.767	74.820	98.940	129.693	169.302
56.....	52.363	70.254	92.902	121.777	158.969	170.367
57.....	65.966	87.232	114.345	149.267	194.856	255.420
58.....	81.908	107.366	140.157	182.964	239.831	317.147
59.....	100.813	131.603	171.797	225.194	297.791	399.615
60.....	123.571	161.312	211.450	279.616	375.225	515.267
61.....	151.467	198.544	262.550	352.324	483.819	689.002
62.....	186.427	246.526	330.821	454.290	646.950	978.890
63.....	231.480	310.630	426.564	607.465	919.146	1.559.164
64.....	291.671	400.530	570.390	863.048	1.464.004	3.301.010
65.....	376.085	535.577	810.374	1.374.652	3.099.540	
66.....	502.889	760.915	1.290.753	2.910.366		
67.....	714.474	1.211.975	2.732.738			
68.....	1.138.005	2.565.951				
69.....	2.409.344					

(E approvata).

V I G N O L O . Per dichiarazione di voto. Il nostro Gruppo, pur essendo d'accordo sui criteri ispiratori del provvedimento, che garantisce il miglioramento delle posizioni assicurative e previdenziali dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, tenuto conto delle osservazioni precedentemente avanzate sugli articoli che si riferiscono ai fondi individuali e ribadendo che il principio del fondo tecnico non è emerso chiaramente ma resta solo un concetto non esplicitamente dichiarato, con l'auspicio che l'altro ramo del Parlamento possa colmare le carenze presenti nel testo da noi elaborato, dichiara di astenersi dalla votazione.

P R E S I D E N T E . In relazione alle modifiche introdotte nel testo, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere così modifi-

cato: « Adeguamento della legislazione sulla previdenza e sulla assistenza dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali ».

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Varaldo e Ricci: « Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, n. 1094 » (1085)

P R E S I D E N T E . Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Varaldo e Ricci:

« Assistenza dell'ENAOLI in favore degli orfani dei lavoratori anteriormente all'entrata in vigore della legge 31 ottobre 1967, numero 1094 ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

È fatta salva l'assistenza fruita dai soggetti di cui all'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1094, anteriormente all'entrata in vigore della stessa.

B E R M A N I , *relatore*. L'ENAOLI, con decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, assunse compiti assistenziali in favore degli orfani dei lavoratori, fino al diciottesimo anno d'età; compiti che nel 1967, con legge n. 1094 del 31 ottobre, venivano estesi fino al ventunesimo e, eccezionalmente, al ventiseiesimo anno (nel caso di studenti universitari). Tale estensione però era già stata applicata, praticamente, negli anni precedenti, proprio per favorire i giovani di buona volontà e non rendere vana l'opera svolta fino allora.

Osservano i proponenti nella relazione unita al disegno di legge che anche l'INADEL venne a trovarsi in analoga situazione e la relativa sanatoria è contenuta nel disegno di legge d'iniziativa governativa n. 896, già approvato dalla 1ª Commissione del Senato (il 4 dicembre 1969) ed ora all'esame, in sede deliberante, della 2ª Commissione della Camera, con il numero 2103.

Bisogna dire che, anche se non autorizzata, l'erogazione di cui sopra fu fatta a buon fine.

Vi è già un precedente, quello dell'INADEL, per il quale si è parimenti provveduto con un apposito disegno di legge e quindi, oltre tutto, vi è anche un motivo di equità a sostegno del provvedimento in discussione. Concludo pertanto invitando la Commissione a voler dare la sua approvazione al disegno di legge n. 1085.

P A L A Z Z E S C H I . Il fatto che l'ENAOLI abbia allargato il settore d'ero-

gazione dell'assistenza — scopo in sé onorevolissimo, tengo a farlo presente — oltre i limiti autorizzati dalla legge è cosa assai grave e ciò non può non essere sottolineato dal nostro Gruppo. Io credo che nessun ente può assumere un'iniziativa di questo tipo, ma può soltanto, se la legge è carente, suggerire a chi di ragione come andrebbe modificata.

Vorrei poi fare alcune osservazioni nel merito del disegno di legge. Intanto non si conoscono i criteri in base ai quali le erogazioni eccezionali sono state fatte. In base a quale concetto è stata ritenuta questa eccezionalità?

V A R A L D O . A mio parere il senatore Palazzeschi è incorso in un equivoco. Secondo la legge istitutiva, l'ENAOLI ebbe compiti assistenziali in favore degli orfani dei lavoratori sino al diciottesimo anno di età. Questi compiti furono estesi con una legge successiva sino al ventunesimo ed eccezionalmente sino al ventiseiesimo anno di età. Il criterio dell'eccezionalità non è quindi nel disegno di legge che stiamo discutendo, ma è nella legge precedente, quella 31 ottobre 1967, n. 1094. Il disegno di legge è solo una sanatoria, perchè l'Ente, già prima dell'entrata in vigore della legge n. 1094, aveva erogato una certa assistenza in favore degli orfani oltre il diciottesimo anno di età. Nelle stesse condizioni si era trovato l'INADEL, per il quale appunto fu approvato un analogo provvedimento.

P A L A Z Z E S C H I . Io volevo conoscere i criteri che si erano seguiti per queste erogazioni eccezionali. Debbo infatti confessare che, in linea di massima, io non nutro alcuna fiducia nell'uso di questo potere discrezionale che l'ente si è arrogato, elargendo l'assistenza a qualcuno sì e a qualcuno no, in base a non si sa che cosa.

Inoltre, non si conosce neanche l'ammontare di queste erogazioni, per le quali dovremmo approvare la sanatoria.

Per queste carenze che riscontriamo nel disegno di legge e per una questione di principio, per ribadire il nostro dissenso a questo modo di procedere con sanatorie a fa-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

23ª SEDUTA (24 giugno 1970)

vore di chi non ha rispettato i limiti fissati dalla legge pur concordando naturalmente con la necessità dell'assistenza in favore di questi orfani di lavoratori, dichiaro che il nostro Gruppo si asterrà nella votazione del disegno di legge.

B R A M B I L L A . Io mi domando se in questo disegno di legge non debba ravvisarsi un problema di costituzionalità. Come si può, infatti, stabilire una sanatoria per un qualche cosa di cui mancano qualsiasi dato e qualsiasi documentazione? Nel disegno di legge non c'è nulla e, a mio avviso, noi non possiamo assolutamente stabilire una sanatoria per una situazione di cui non conosciamo i contenuti. Sarebbe almeno necessario che il relatore ci fornisse questi elementi.

B E R M A N I , relatore. Ripeto, a favore di questi orfani è stata effettuata una assistenza con anticipo rispetto a quanto disposto dalla legge 31 ottobre 1967, n. 1904.

B R A M B I L L A . Ma qual è l'entità del fenomeno? Quanti denari sono stati spesi?

V A R A L D O . In definitiva, mi pare che il senatore Brambilla chieda quanti sono stati i ragazzi assistiti; a mio avviso, il problema è di sanare questa situazione non in riferimento al numero dei beneficiari ma proprio per il fatto che quest'assistenza è stata anticipata rispetto alla legge.

Del resto, un provvedimento analogo è stato già approvato per l'INADEL; perchè dovremmo ora irrigidirci?

B R A M B I L L A . La decisione relativa all'INADEL non è stata presa in questa Commissione!

P R E S I D E N T E . Vorrei dar lettura dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 31 ottobre 1967, n. 1904: « Il predetto limite di età può essere eccezionalmente esteso fino al ventiseiesimo anno per gli orfani che, avendo le spiccate attitudini, intendano conseguire titolo di studio

a livello universitario, o a questo equiparabile in quanto successivo alla frequenza delle scuole medie superiori ».

Naturalmente, la frase « spiccate attitudini » lascia un alto margine di discrezionalità!

P A L A Z Z E S C H I . Dichiaro che il mio Gruppo si asterrà dalla votazione del provvedimento, « lasciando correre » su questo sanatoria che si vuole ora approvare.

Non ci opponiamo, ripeto, tenuto conto del lodevole scopo che queste norme si prefiggono e ritengo che la maggioranza dovrebbe ritenersi soddisfatta di questo risultato.

R A M P A , sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi pare siano da sottolineare due aspetti della questione: il primo è quello cui fa espressamente riferimento il testo del disegno di legge, il secondo riguarda un aspetto non pertinente alla discussione ma che, tuttavia, è sul tappeto e concerne la politica generale assistenziale svolta dall'ENAOLI ed il riordinamento delle sue strutture e funzioni.

Aggiungo che questo ultimo aspetto è stato oggetto di ripetute indagini ed analisi da parte dei sindacati e dello stesso ENAOLI e che intorno a questo specifico argomento vi è un documento ministeriale col quale il Ministro del lavoro si è impegnato, con soddisfazione delle associazioni sindacali, a rivedere — per quanto di propria competenza — il settore con riferimento non solo alle modalità di erogazione ma anche a quelle di impostazione dell'assistenza agli orfani dei lavoratori.

Non posso in questa sede ed in questo momento entrare nel merito di questo documento, ma ho voluto accennarvi per sottolineare l'importanza di un problema che realmente esiste e che è all'attenzione del Ministero.

Per quanto riguarda poi la cosiddetta sanatoria che con questo provvedimento si verrebbe a fare, vorrei precisare che non si tratta di una sanatoria nei confronti degli amministratori (anche se essi, amministran-

10^a COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)23^a SEDUTA (24 giugno 1970)

do in un certo modo, hanno reso necessarie queste norme) ma per quanto si è fatto tenendo conto di una particolare esigenza dei lavoratori in carenza di una legge.

P A L A Z Z E S C H I . A queste sue parole, onorevole Sottosegretario, io sento il bisogno di aggiungere che non sempre si usa lo stesso metro e che, facendo i confronti, emerge che non in tutte le occasioni ci si è comportati come nel caso presente!

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Concludo dicendo che con l'approvazione di questo disegno di legge il Governo non intende lasciare così come è attualmente la situazione dell'ENAOLI e posso assicurare, ripeto, che non tanto per questo particolare problema ma per questioni più generali l'organizzazione dell'ENAOLI è all'attenzione del Governo.

B R A M B I L L A . In definitiva, è un altro ente del quale si prevede il rafforzamento!

R A M P A , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. È un ente del quale si prevede di affrontare i problemi proprio nei termini emersi da questa discussione.

B R A M B I L L A . Prendendo la parola per dichiarazione di voto confermo la astensione del mio Gruppo. Vorrei cogliere inoltre l'occasione per pregare il nostro Presidente affinché si faccia promotore di una indagine conoscitiva sulla situazione dell'ENAOLI.

L'onorevole Rampa ci ha detto che è allo studio una sua ristrutturazione e noi, per l'appunto, vorremmo conoscerne i termini in base ad informazioni appropriate. Di conseguenza, vorremmo anche conoscere i motivi che hanno portato all'attuale sanatoria poichè, dal momento che ci si è incamminati sulla strada del rinnovamento, è bene avere chiara la situazione. Non possiamo infatti fare a meno di nutrire seri dubbi sulla bontà di una legge di sanatoria « a scatola chiusa » come quella in esame.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,45.